

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LIONS DISTRETTO LIONS 108La

(TOSCANA) "

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (TOSCANA) - ONLUS"**.

Al momento in cui diventerà operativo il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), subordinatamente al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed alla iscrizione della Fondazione in detto Registro, sarà eliminato dalla denominazione l'acronimo ONLUS e l'Ente assumerà la seguente denominazione: **"FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108La (TOSCANA) - ETS"**.

Successivamente a quanto sopra, la Fondazione dovrà utilizzare, nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha durata illimitata ed è disciplinata dalle norme del presente statuto, dal codice civile, dalle disposizioni in materia di Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997 fino a che tali norme resteranno in vigore ai sensi del combinato disposto dell'art. 102, comma 2 e dell'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dalle disposizioni di quest'ultimo (codice del Terzo Settore) e successive

modifiche ed integrazioni.

La sede legale della Fondazione è in

Essa può istituire sedi operative anche in luogo diverso dalla sede legale.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

La Fondazione persegue, in armonia con le finalità dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs, in continuità ed a supporto dell'attività dei Clubs del Distretto Lions 108La ed in attuazione dell'impegno "a servire", senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di promozione e tutela delle categorie sociali svantaggiate, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione indirizza la propria attività nei seguenti settori: della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l); della cultura, dell'arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5 lett. f) ed i); della salvaguardia e miglioramento dell'ambiente (art. 5

lett. e); della organizzazione e promozione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t); della beneficenza e, più in generale, del sostegno - tramite erogazione di denaro, beni e servizi - di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 5 lett. u); della promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (art. 5 lett. v); della promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (art. 5 lett. w); ed in generale alla promozione di tutti gli interventi atti a garantire una buona qualità di vita e pari opportunità, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e delle difficoltà che la persona umana può incontrare nel corso della sua vita a causa delle proprie condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale, familiare e sociale, di scarso reddito, di condizioni di non autonomia.

La Fondazione, nell'ambito delle attività di interesse generale come sopra indicate, potrà organizzare e gestire attività culturali, turistiche, sportive, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lett. k del citato decreto legislativo.

La Fondazione potrà promuovere e sostenere attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative, ricerche, anche di contenuto scientifico e tecnologico

innovativo, e ogni attività comunque idonea a migliorare la vita sociale e/o a realizzare gli scopi di cui sopra; potrà appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" dei Lions Clubs del Distretto 108La, ad essi affiancandosi attraverso la somministrazione di mezzi finanziari e/o la prestazione di assistenza per la predisposizione e realizzazione di progetti di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della fondazione e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 citato D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione, infine, non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a meno che non si tratti di attività direttamente connesse a quelle istituzionali e, quindi, solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dai provvedimenti normativi emanati o emanandi in materia.

Art. 3 - MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso la definizione di programmi generali e di progetti specifici, che garantiscano trasparenza delle iniziative, motivazione delle scelte, efficacia degli interventi. A tal fine, potrà essere predisposto un apposito Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione che stabilisca i criteri di individuazione e selezione dei progetti e le iniziative da attuare. L'ente opererà sempre nel rispetto dei principi di economicità della

gestione e di conservazione del patrimonio e potrà compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni - finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari - ritenute necessarie, strumentali od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà aderire ad organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, ricerca e studio che siano strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali e potrà, a tale scopo, stipulare convenzioni con enti privati e pubbliche amministrazioni.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari; esso è quindi utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione della stessa; da tutte le somme, contributi, titoli, rendite, ricavi,

proventi ed entrate comunque denominate, diritti, beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto al successivo art.18.

Titolo II

ASSETTO ORGANIZZATIVO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a - il Presidente ed il Vicepresidente;
- b - il Consiglio di Amministrazione;
- c - Il Segretario Generale;
- d - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti ed affini

dei componenti gli organi della Fondazione.

Il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti previsti dallo statuto o della qualità di socio Lions effettivo ed in regola con il club di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica. E' altresì causa di decadenza, l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse di quest'ultima. Il componente che sia portatore di un interesse, proprio o di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione - ove si tratti di Segretario Generale - e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali detto interesse venga in rilievo. In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione - ove trattasi del Segretario Generale - valutano l'adozione del provvedimento di decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8 - INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI SPESE.

Le cariche sono gratuite. A tutti i componenti degli organi della Fondazione è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purchè integralmente e debitamente documentate. Nessun rimborso sarà dovuto per le spese di partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione.

Art. 9 - PROROGATIO E DIMISSIONI

La cessazione dalla carica per scadenza del termine o dimissioni - queste ultime da presentare per iscritto al Presidente della Fondazione - ha effetto dal momento in cui entrano in carica i successori o, in caso di cessazione di tutti i membri di organo pluripersonale, a seguito della ricostituzione dell'organo stesso.

Art. 10 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTE.

Il Governatore e il Primo Vice Governatore, in carica per l'anno sociale indicato al successivo art. 11, sono rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere e la corretta gestione amministrativa. In caso di urgenza, d'intesa con il Segretario Generale, adotta ogni utile provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo a ratifica di quest'ultimo

nella prima riunione utile. Il presidente può delegare il compito di specifici atti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'anno sociale del Distretto Lions 108La va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Governatore, dall'immediato Past Governatore, dal Primo Vice Governatore, dal Secondo Vice Governatore e dal Segretario Distrettuale in carica per tale anno sociale. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Primo Presidente e Vice Presidente, sono coloro che rivestono le suddette cariche lionistiche al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione e resteranno in carica fino allo spirare del terzo mese successivo a quello di avvenuto riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione stessa. Decorso tale termine e fino al 30 giugno immediatamente successivo, il consiglio di amministrazione sarà composto da coloro che rivestono in quel momento le suddette cariche lionistiche.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Consiglio di Amministrazione proseguirà con i componenti rimasti. Colui che, secondo la normativa di disciplina del Distretto Lions Toscana 108La, verrà investito della carica distrettuale già spettante al soggetto cessato, entrerà di pieno diritto a far parte del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a mero titolo indicativo, il Consiglio di Amministrazione:

- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'attività;
- predispone ed approva il bilancio d'esercizio e quello preventivo;
- approva le modifiche dello Statuto e delibera sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- delibera sull'impiego delle somme di denaro e di beni, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni e i proventi di vendite di cespiti dell'Ente;
- nomina il Segretario Generale;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale dipendente, nonché alla definizione di tutti i

rapporti di collaborazione e/o consulenza;

- predisporre i piani di lavoro e programmi di intervento;
- delibera la costituzione di comitati tecnici e di commissioni e propone eventuali modifiche statutarie;
- predisporre il regolamento e le eventuali sue modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o al Segretario Generale, determinando i limiti della delega, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; può altresì, determinandone i limiti, attribuire specifiche deleghe ai consiglieri per la gestione corrente.

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, ove lo ritenga opportuno, costituire Comitati Tecnici a supporto della propria attività. Tali Comitati avranno funzioni consultive ed i loro compiti, durata e modalità di funzionamento saranno definiti dal Consiglio al momento della costituzione.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare il Segretario Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente mediante

avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della riunione, spedito ad ogni avente diritto almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del consiglio di amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione, o anche altrove, purchè nell'ambito della Regione Toscana e possono tenersi anche per videoconferenza, a condizione che ogni consigliere sia stato adeguatamente informato, sia posto in condizione di interagire con gli altri partecipanti e possa realmente partecipare alla discussione ed al voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, la riunione è presieduta dal componente più anziano per età.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Per le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, occorrerà la presenza ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti del consiglio di amministrazione.

Di ogni adunanza si redige, a cura del Segretario Generale o,

in caso di sua assenza, dalla persona indicata dal Presidente, apposito verbale che viene sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente.

Art. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, che resta in carica due esercizi e non è immediatamente rieleggibile.

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi di Clubs Lions del Distretto 108La che abbiano rivestito almeno una delle seguenti cariche: Governatore, Segretario Distrettuale, Tesoriere Distrettuale, Presidente di Circostrizione.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa, con funzioni propositive e consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, se nominati, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario, cessato o

dimissionario, resta in carica fino alla nomina del
successore.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei
revisori legali, che restano in carica due esercizi e non
sono immediatamente rieleggibili. Essi esprimono comunque il
parere di competenza sul bilancio dell'ultimo esercizio della
loro carica. I revisori eleggono, nella loro prima riunione,
il loro Presidente tra i componenti effettivi.

I primi componenti del collegio dei revisori dei conti sono
nominati dal Fondatore in sede di atto costitutivo;
successivamente, sono nominati dal Gabinetto del Distretto
Lions 108La nella riunione ordinaria immediatamente
precedente la data di scadenza del collegio in carica.

In ogni caso di cessazione dalla carica di un membro
effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età che
restano in carica fino al successivo Gabinetto Distrettuale
il quale provvede alla nomina dei revisori effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di
cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza è
assunta fino al prossimo Gabinetto Distrettuale ordinario dal
componente più anziano d'età. Se con i supplenti non si
completa il collegio, il Gabinetto Distrettuale provvede alla

nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Tale organo ha le attribuzioni previste e disciplinate dall'art.30 del Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile, in quanto applicabili. Nel caso di cui all'art. 31 CTS, il collegio esercita anche la revisione legale dei conti. In particolare, spetta al Collegio il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci. Esso, inoltre, accompagna con la propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali di cui al presente statuto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti.

Le riunioni del Collegio sono convocate dal suo Presidente con le stesse modalità di cui al precedente art. 13, relativo al consiglio di amministrazione. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le riunioni possono tenersi anche per video-conferenza, a condizione che ogni componente sia stato adeguatamente informato, sia posto in condizione di interagire con gli altri partecipanti e possa realmente partecipare alla discussione ed al voto.

I verbali delle riunioni, gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio devono essere trascritti in apposito libro, tenuto dal collegio medesimo.

I revisori hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio si chiuderà il 30 giugno immediatamente successivo al riconoscimento della personalità giuridica e comunque in data non antecedente il 30 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

La predisposizione di tale bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione composto dai membri in carica al giorno di chiusura dell' esercizio medesimo. Il bilancio così predisposto dovrà essere redatto nel rispetto dei requisiti di chiarezza, completezza e trasparenza e dovrà essere accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. A tal uopo, il bilancio deve essere presentato al Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima

della data della riunione del Consiglio d'Amministrazione in quel momento in carica, convocato per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio, da redigersi secondo la modulistica definita in conformità alle disposizioni del CTS, si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione **p**redispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Art. 17 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione deve tenere:

- 1) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registi contabili che si rendono necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai componenti degli organi della Fondazione e vengono messi a disposizione dal Segretario Generale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

TITOLO IV

ESTINZIONE, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Art. 18 - ESTINZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, secondo le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1, D. Lgs n. 117/2017, subordinatamente alla piena operatività dello stesso (e, fino alla operatività del RUNTS, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/1996 ed in conformità alle previsioni dell'art. 10 lett. f) D.Lgs. n. 460/1997 finchè in vigore), ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. E' fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le
disposizioni del codice civile.